

**PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE DI WIIT S.P.A.**

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

1. Premesse

- 1.1. In applicazione degli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”), delle disposizioni normative nazionali applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato dettate in materia dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), delle previsioni del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni (rispettivamente, il “**Regolamento Borsa**”, le “**Istruzioni**” e “**Borsa Italiana**”), nonché dell'articolo 1.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana, la presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti WIIT S.p.A. (la “**Società**”) e le società da essa controllate, direttamente od indirettamente (congiuntamente, le “**Controllate**”) al fine di assicurare che la loro comunicazione all'esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.
- 1.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo 2019 ha approvato l'aggiornamento della presente Procedura rispetto alla versione in precedenza approvata nella riunione del 29 maggio 2017, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie (“**Azioni**”) della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**MTA**”).
- 1.3. Gli Amministratori Esecutivi della Società sono stati autorizzati ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.
- 1.4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché alle linee guida in materia *pro tempore* emanate da Consob e dalle altre autorità competenti.
- 1.5. Resta comunque inteso che, in conformità alle disposizioni contenute nelle delibere Consob vigenti applicabili alla presente Procedura, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura a tali disposizioni, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.
- 1.6. La presente Procedura deve essere letta congiuntamente alla “*Procedura relative alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e rilevanti di WIIT S.p.A.*” (la “**Procedura Tenuta Registri**”) aggiornata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella stessa seduta del 18 marzo 2019. Si rinvia alla Procedura Tenuta Registri per le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento (i) del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) (il “**Registro Insider**”); e (ii) del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti (come *infra* definite).

2. Definizioni

2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Amministratore Delegato**” indica l'amministratore delegato della Società.

“**Amministratore Esecutivo**” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**CFO**” indica il *Chief Financial Officer* della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

(a) un'informazione è di “carattere preciso” se:

(i) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

(ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;

(b) per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento

o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- (a) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- (b) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- (c) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- (d) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- (e) le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- (f) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- (g) l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

"Informazione Rilevante" indica le informazioni inerenti dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardino direttamente la Società e/o le sue Controllate e possano, in un secondo, anche prossimo momento, assumere natura di Informazione Privilegiata, la cui elencazione, esemplificativa ma non esaustiva, è contenuta all'Articolo 6 della presente Procedura.

"Investor Relator" indica l'*investor relator* della Società.

"Presidente del Consiglio di Amministrazione" indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

"Soggetti Rilevanti" indica:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché i componenti degli organi di amministrazione e controllo della persona giuridica che esercita il controllo, come definito ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., sulla Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle informazioni privilegiate che concernono la Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (d) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società;
- (e) qualsiasi persona che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai punti (a), (b), (c) e (d),

quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

“**Strumenti Finanziari**” si intendono le Azioni e gli altri strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione sul MTA.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

3. Destinatari della Procedura

- 3.1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
- 3.2. Ai sensi dell'articolo 17 della MAR, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 3.3. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

4. Valutazione del carattere delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

- 4.1. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o il Gruppo. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Entrambi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile della gestione e del trattamento delle informazioni privilegiate, nonché dell'applicazione della presente Procedura (la “**Funzione Gestione Informazioni Privilegiate**” o “**FGIP**”).
- 4.2. I responsabili degli uffici e gli Amministratori Esecutivi della Società e/o del Gruppo devono informare senza indugio il CFO di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti (come *infra* definiti al successivo Articolo 6) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

- 4.3. I Soggetti Rilevanti, in tutti i casi in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti, a:
- (a)** comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al CFO;
 - (b)** in seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva – informare periodicamente il CFO in merito allo stato di avanzamento, con la cadenza pari ad almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
- 4.4. Il CFO comunica tempestivamente alla FGIP le informazioni ricevute ai sensi del presente Articolo 4. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dalla FGIP, che, a tal fine, può farsi assistere dal CFO.
- 4.5. La FGIP provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e del Gruppo di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
- 4.6. La FGIP, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
- 4.7. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

5. Esclusioni

- 5.1. La Società, previo assenso della FGIP, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
- (a)** consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (b)** la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società e del Gruppo;
 - (c)** soggetti con i quali la Società e/o il Gruppo stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
 - (d)** banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;

- (e) agenzie di *rating*;
- (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- (g) qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

- 5.2. La Società e/o il Gruppo provvede all'atto della comunicazione di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare le Azioni sul MTA sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico.
- 5.3. Qualora la FGIP abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a una sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

6. Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

- 6.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "**Fatto Rilevante**"):
- (a) assetti proprietari;
 - (b) composizione del *management*;
 - (c) piani di incentivazione del *management*;
 - (d) attività dei revisori;
 - (e) operazioni sul capitale;
 - (f) emissione di strumenti finanziari;
 - (g) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
 - (h) acquisizioni, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie;
 - (i) ristrutturazioni e riorganizzazioni;
 - (j) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
 - (k) procedure concorsuali;
 - (l) contenzioso legale;
 - (m) revoca di affidamenti bancari;
 - (n) svalutazioni e/o rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
 - (o) brevetti, licenze e altri diritti di proprietà intellettuale;
 - (p) insolvenze di importanti debitori;

- (q) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- (r) acquisto o vendita di asset;
- (s) andamento della gestione;
- (t) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- (u) ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- (v) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- (w) modifica dei piani di investimento;
- (x) *policy* di distribuzione di dividendi.

7. Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

7.1. È fatto divieto a ciascun Soggetto Rilevante e, ove applicabile, a ciascun Dipendente di:

- (a) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali sia venuto a conoscenza, se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- (b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- (c) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- (d) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- (e) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- (f) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate per conto proprio o di terzi.

I divieti di cui sopra si applicano, altresì, a tutte le Informazioni Riservate e le Informazioni Rilevanti delle quali i Soggetti Obbligati vengano a conoscenza.

- 7.2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti, in adempimento di quanto previsto dal paragrafo 7.1, pongono in essere ogni misura e cautela atta a: **(i)** evitare l'accesso e la circolazione di Informazioni Privilegiate e/o di Informazioni Rilevanti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; **(ii)** utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni; **(iii)** assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
- 7.3. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 7.4. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".
- 7.5. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti informano senza indugio la FGIP e il CFO, specificandone condizioni e circostanze, affinché questi possano adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

8. Comunicazione all'esterno delle informazioni relative alla Società o alle sue Controllate

- 8.1. La FGIP procede, a nome della Società e del Gruppo, attraverso l'Investor Relator, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
- 8.2. La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 8.3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta alla FGIP e da quest'ultima ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 8.4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza della FGIP, la quale, di concerto con l'Investor Relator, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 della MAR anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

9. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 9.1. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
- 9.2. Qualora un'informazione sia stata valutata dalla FGIP come Informazione Privilegiata, la Società procede senza indugio alla relativa comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili avvalendosi dell'Investor Relator e secondo le modalità di seguito specificate.
- 9.3. La FGIP provvede, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.
- 9.4. Prima di una comunicazione al pubblico a mercato aperto, l'Investor Relator provvede ad avvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato.
- 9.5. Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni *price sensitive*, non deve coniugare tali informazioni con la commercializzazione delle attività della Società e/o del Gruppo e deve essere divulgata in modo completo e tempestivo dal CFO attraverso il circuito SDIR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.
- 9.6. La Società provvede a pubblicare e a conservare sul proprio sito, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che abbia comunicato al pubblico ai sensi del presente Articolo 9.

10. Ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate

- 10.1. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - 10.1.1. la comunicazione immediata probabilmente pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società;
 - 10.1.2. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - 10.1.3. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 10.2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale

processo, fatte salve le condizioni indicate dal Paragrafo 10.1. che precede.

- 10.3. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo, nonché circa la necessità ovvero l'opportunità di avvalersi di tale procedura è effettuata a cura del CFO, d'intesa con le strutture aziendali di volta in volta competenti in relazione al contenuto dell'informazione. Tale valutazione è sottoposta all'attenzione della FGIP, la quale decide in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste e all'attivazione della procedura di cui al presente Articolo. Qualora la FGIP ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- 10.4. Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il CFO e le strutture aziendali interessate:
- (a)** si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del Registro Insider in base a quanto previsto dalla relativa procedura;
 - (b)** monitorano costantemente la permanenza delle condizioni di cui al precedente paragrafo 10.1, che consentono di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (c)** curano la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste dalla normativa applicabile e in particolare dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 riportate nell'Allegato A;
 - (d)** curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione stessa nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.
- 10.5. Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del Paragrafo 10.1 e/o 10.2, la Società notifica tale ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente Articolo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. Tale notifica deve essere fatta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".
- 10.6. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al Paragrafo 10.1.3 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, secondo le modalità previste dal Paragrafo 9.4 che precede.

11. Rumour

- 11.1. Nel caso in cui un *rumour* si riferisca in modo esplicito ad una Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del precedente Articolo 10, il CFO dovrà valutare se tale *rumour* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non sia più garantita.
- 11.2. La valutazione di cui al precedente Paragrafo 11.1 dovrà essere sottoposta all'attenzione della FGIP, che deciderà in merito alla necessità ovvero all'opportunità di diffondere uno specifico comunicato con le modalità di cui al precedente Articolo 9, volto a garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore. Qualora la FGIP della Società ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- 11.3. Rispetto all'obbligo di rendere pubblica l'Informazione Privilegiata ai sensi del presente Articolo, non assume rilievo la circostanza che la rilevazione del *rumour* sia derivata da un problema organizzativo della Società.

12. Violazioni

- 12.1. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sul MTA e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle Azioni presso l'MTA).
- 12.2. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/o delle Istruzioni o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 12.3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 12.4. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
 - (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;

- (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
- (c) sia un Dipendente, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

13. Modificazioni ed integrazioni

- 13.1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 13.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 13.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

ALLEGATO A

Informazioni da conservare a cura della Società in caso di attivazione della procedura del ritardo ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055

Nel caso in cui la Società si sia avvalsa della procedura di ritardo di cui all'Articolo 10 della Procedura, la FGIP e le strutture aziendali interessate curano la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

(a) data e ora:

- della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata;
- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

(b) identità delle persone:

- che hanno assunto la decisione di ritardare la divulgazione e che hanno stabilito l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- responsabili del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione;
- responsabili dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo;
- responsabili della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste per il ritardo ai sensi dell'Articolo 10 della Procedura e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

- barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
- modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate nel caso in cui non sia più garantita la riservatezza delle stesse.